

Uffici Stampa - Leggi Regolamenti Direttive

ATTO DI INDIRIZZO DEL MINISTRO FRATTINI ALL'ARAN

ATTO DI INDIRIZZO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

1. Procedura

L'organismo di coordinamento dei comitati di settore, al quale partecipa il Governo per il tramite del Ministro per la funzione pubblica che lo presiede, ha deliberato nella sessione del....., ai sensi dell'art 41, comma 5 del d.lgs 165/2001, il presente atto di indirizzo.

Nelle trattative per il contratto collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, previste dalla legge 7 giugno 2000 n.150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", e dal DPR 21 settembre 2001 n.442, recante il regolamento per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e la disciplina degli interventi formativi previsti, l'ARAN si atterrà agli indirizzi contenuti nel presente atto, nel rispetto di quanto stabilito dai predetti atti normativi nel quadro dei principi enunciati e delle indicazioni fornite dalla "Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", del 7 febbraio 2002, emanata dal Ministro per la funzione pubblica ed in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

In relazione all'andamento delle trattative, l'ARAN potrà richiedere che gli indirizzi vengano ulteriormente precisati ed informerà costantemente i comitati di settore dell'andamento delle trattative.

2. Premessa

Il diritto di informazione discende direttamente dal principio di democraticità dell'ordinamento e da quello di imparzialità della Pubblica Amministrazione che trovano il proprio fondamento nella Costituzione.

Il principio di imparzialità richiede, infatti, che l'attività dell'amministrazione si svolga sempre in un ideale contraddittorio con tutti gli interessati e che, compatibilmente con il rispetto del segreto d'ufficio e del segreto di Stato, sia esercitata in modo palese e trasparente. Ne deriva per i cittadini un vero e proprio diritto all'informazione, il cui fondamento è rinvenibile nell'intero sistema costituzionale. Infatti l'ordinamento, col porre alla propria base il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini e delle organizzazioni sociali all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese,

presuppone, a garanzia della democraticità dell'ordinamento medesimo, che le scelte operate dai governanti siano, con i soli limiti posti dall'interesse generale, rese conoscibili.

Nel quadro della concreta realizzazione dell'interesse generale all'informazione, più volte affermato anche dalla Corte Costituzionale, si collocano la precitata legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di informazione e comunicazione, il DPR 21 settembre 2001, n.422, che, in applicazione di tale legge, disciplina i titoli di accesso a tale attività, nonché la conseguente "Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", del 7 febbraio 2002.

In particolare, in tali fonti normative viene previsto il riconoscimento di una nuova figura professionale, volta a soddisfare le esigenze delle pubbliche Amministrazioni dei diversi comparti di contrattazione, ciascuna nell'ambito delle proprie aree di competenza, al fine di valorizzare le comunicazioni istituzionali e rafforzare al massimo grado il rapporto interattivo tra istituzioni pubbliche e contesto socio economico.

Ai sensi della predetta legge n.150 del 2000, l'attività di informazione e comunicazione deve essere volta sia a favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione, sia ad illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento, al fine di favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza e l'effettiva fruibilità.

Deve, inoltre, promuovere conoscenze allargate e approfondite sui temi di rilevante interesse pubblico e sociale e favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, nonché rendere più agevole la conoscenza, da parte del cittadino, dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi, concretizzando il senso di una pubblica amministrazione più vicina ed attenta alle esigenze del cittadino stesso.

Infine, tale attività ha il compito di promuovere l'immagine delle singole Amministrazioni nonché dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

3. Contenuti del contratto collettivo nazionale quadro.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse l'ARAN stipulerà un apposito accordo quadro, che non dovrà comportare oneri aggiuntivi, con le confederazioni rappresentative e, ai sensi dell'art.9, comma 5 della legge n.150 del 2000, con le organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

Tale contratto quadro:

- in considerazione dell'importanza che nella sfera pubblica riveste l'informazione e la comunicazione, istituirà il profilo professionale di addetto alle attività di informazione e comunicazione, nel quale distinguerà lo specifico profilo professionale di giornalista dipendente dalle amministrazioni pubbliche - riferendo tale profilo al personale per il quale è richiesta l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti - da quello proprio degli addetti alle attività di comunicazione di informazione per i quali, in sede di prima applicazione del regolamento o a regime, tale requisito non è, invece, richiesto.

L'accesso alla dirigenza - sembra appena il caso di ricordare - rimane regolato dalle norme attualmente vigenti;

- provvederà, in particolare, all'individuazione ed alla regolamentazione dei singoli profili professionali presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, in relazione ai criteri elencati nell'articolo 8, comma 2 della citata legge n.150 del 2000, con ulteriore rinvio alla contrattazione di comparto;

- preciserà i compiti, le funzioni e la collocazione ordinamentale degli addetti alle attività di comunicazione ed informazione ai sensi della richiamata normativa, rispettando i titoli ed i requisiti previsti dal DPR n.422 del 2001, che disciplina i requisiti professionali e di formazione necessari per l'esercizio delle attività di comunicazione e di informazione;

- prevederà, altresì, che la conferma delle attribuzioni già svolte dal personale in servizio, attribuite in via transitoria secondo quanto disposto dall'art.6 del DPR n.422 del 2001, sia subordinata allo svolgimento di programmi di formazione, secondo quanto previsto dallo stesso art.6, comma 2, nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole pubbliche amministrazioni;

- al fine di garantire la specificità della categoria, ferma restando la diretta applicabilità del contratto quadro, prevederà che i contratti di comparto possano disciplinare con ulteriori norme le predette figure professionali, collocando quelle non di livello dirigenziale in apposite aree disciplinari, ai sensi dell'art.40, comma 3 del d.lgs n.165 del 2001;

- in ragione della peculiarità della specifica prestazione lavorativa, che richiede la presenza in servizio in orari compatibili con quelli di giornali, agenzie ed emittenti radiotelevisive e/o in relazione con le esigenze organizzative dell'amministrazione e degli organi di vertice, stabilirà la possibilità che i contratti nazionali di

comparto possano stabilire particolari regimi di lavoro flessibile nel rispetto dell'orario di lavoro complessivo;

- estenderà, in quanto compatibili, le norme contrattuali anche al personale dipendente in regime di rapporto subordinato a termine e in posizione di fuori ruolo presso la pubblica amministrazione;

- stabilirà le eventuali deroghe al principio di cui all'art.9, comma 4 della legge n.150 del 2000, ai sensi dell'art.53 del d.lgs n.165 del 2001, salvaguardando nello specifico l'interesse dell'amministrazione e il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di diffusione del pensiero. In particolare, essendo comunque preclusa l'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro a carattere subordinato, le collaborazioni giornalistiche, qualora non occasionali ma a carattere continuativo:

a) dovranno essere subordinate ad apposita autorizzazione;

b) non dovranno comunque richiedere al dipendente un vincolo orario predeterminato;

c) non dovranno essere in grado di incidere in maniera significativa sull'attività ordinaria svolta presso l'amministrazione di appartenenza e/o in ogni caso determinare situazioni di conflitto tra le stesse amministrazioni ed il soggetto, pubblico o privato, che conferisce l'incarico.

Saranno in ogni caso fatte salve le collaborazioni occasionali a "giornali, riviste ed enciclopedie e simili" ai sensi dell'art.53, comma 6, lettera a) del d.lgs n.165 del 2001;

- disciplinerà, sulla base dell'art.54 del d.lgs n.165 del 2001 e degli artt.1, comma 4 e 9, comma 3 della legge n.150 del 2000, le apposite integrazioni e specificazioni a codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso espliciti riferimenti alle norme deontologiche contenute nella legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti e nelle specifiche carte deontologiche, al fine di garantire imparzialità, correttezza dell'informazione e trasparenza. Il testo dello specifico codice etico degli addetti alle attività di comunicazione ed informazione presso le amministrazioni pubbliche sarà allegato al CCNQ che dovrà prevedere specifiche modalità di diffusione fra i dipendenti.

